

ALLEGATO "B"

Atto n. 27095/14890



Elisabetta Carbonari
NOTAIO

===== STATUTO DELLA =====
"FONDAZIONE OPERA PIA LUIGI BARTOCCI Ente Filantropico ETS"
===== Art. 1 - Identità =====
E' costituita - ai sensi del Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (in seguito, Codice del Terzo Settore o CTS) e degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile - per volontà del Fondatore Cav. Luigi Bartocci, una Fondazione che si ispira ed applica i principi del Terzo settore denominata "FONDAZIONE OPERA PIA LUIGI BARTOCCI ENTE FILANTROPICO ETS", con sede legale in FOLIGNO. =====
La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto. =====
La Fondazione è un Ente Filantropico ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 D.Lgs. 117/2017 e, pertanto persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, come meglio specificato al successivo art. 2, attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 CTS, o a favore di categorie di persone svantaggiate. =====
La Fondazione non ha scopo di lucro. =====
Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Fondazione deve sempre usare, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione ENTE FILANTROPICO ETS. =====
===== Art. 2 - Finalità e attività =====
Ai sensi dell'art. 37, co. 1, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 LUGLIO 2017 N. 117 anche identificato in prosieguo come CTS), la Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro che opera nell'ambito della Regione Umbria ed eroga prestazioni, denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, nei Comuni di Foligno e Valtopina come appresso precisato, specificamente nei seguenti settori dell'art. 5 CTS provvedendo al conseguimento dei suoi scopi con i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e dagli eventuali contributi e liberalità destinati all'attuazione degli scopi statuari. =====
Gli avanzi di gestione della Fondazione, al netto degli accantonamenti eventualmente deliberati, sono destinati alla = realizzazione dei seguenti scopi ed obiettivi: =====
a) principalmente all'assistenza socio sanitaria di malati == indigenti del Comune di Foligno e di quelli della Frazione di Gallano in Comune di Valtopina, e di cui alle lettere b) e c) art. 5 CTS; =====
b) all'istituzione, nelle forme previste dalla normativa vigente e ad esclusivo beneficio degli indigenti del Comune di Foligno, di una condotta medico-omeopatica e di un

REGISTRATO A
PERUGIA
il 10/03/2025
n. 5738
serie 17
euro 700,00

TRASCritto A
PERUGIA
il 10/03/2025
al n. 6567 R.G.
al n. 4845 R.P.
di importo € 290,00



ambulatorio e dispensario omeopatico o alla contribuzione a corsi di formazione o eventi formativi dedicati alla medicina omeopatica o alla istituzione di borse di studio finalizzate = all'approfondimento della medicina omeopatica da parte di laureati in medicina, di cui alle lettere b), c) e g) art. 5 CTS; =====

c) a sussidiare annualmente gli Asili d'Infanzia, operanti === nel Comune di Foligno, privilegiando quelli che adottano programmi pedagogici finalizzati allo sviluppo dei minori, basati sul valore della centralità della persona umana, quale attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi della lettera d) art. 5 CTS; =====

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dei commi precedenti del presente articolo ed a favore dei soggetti indicati. =====

La Fondazione può altresì svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto del Ministero del Lavoro; la loro individuazione sarà operata dal Consiglio di Amministrazione. =====

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 CTS - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. =====

Per il perseguimento del proprio scopo e finalità, la Fondazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati. =====

La Fondazione non potrà, in ogni caso, essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 e/o degli altri enti di cui all'art. 4, co. 2 CTS.

===== **Art. 3 - Patrimonio** =====

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto. =====

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al fondatore, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali. =====

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: =====

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; =====

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui al presente statuto; =====

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; =====

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS; =====

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed in tal caso si intende automaticamente adeguato in conformità il presente statuto. =====

Il patrimonio della Fondazione - utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 1 - è composto dal fondo di dotazione, dal patrimonio vincolato e dal patrimonio libero. =====

Il patrimonio della Fondazione è costituito da quanto conferito dal Fondatore e da qualunque altro bene e/o diritto a titolo oneroso o gratuito successivamente acquisito. Esso è suddiviso in fondo di dotazione patrimoniale indisponibile, ==

vincolato ai sensi dell'art. 20 della legge Regione Umbria 28 novembre 2014 n. 25 e successive modifiche e integrazioni e del CTS, e fondo di gestione. =====

In conformità alle disposizioni del fondatore, dovrà essere mantenuta l'integrità del patrimonio. =====

La vendita di beni immobili è consentita al solo fine di acquisire nuove proprietà immobiliari o valorizzare il patrimonio residuo. =====

In particolare il fondo di dotazione indisponibile è costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dal Fondatore, in sede di atto costitutivo. =====

Il patrimonio vincolato è il patrimonio derivante da riserve vincolate per scelte operate dal Fondatore, dagli Organi della Fondazione o da terzi donatori, pubblici o privati. ===

Il patrimonio di gestione è il patrimonio costituito dal risultato economico della gestione degli esercizi precedenti nonché da riserve libere di altro genere. =====

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22, co. 4 CTS sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. =====

Per le obbligazioni della Fondazione risponde, a norma dell'art. 22, co. 7 CTS, soltanto l'ente con il suo patrimonio. =====

È consentita la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 CTS. =====

Il patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale. =====

===== **Art. 4 - Principi di gestione** =====

Ai fini di cui all'art. 38, co. 1 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi di gestione del patrimonio, della raccolta fondi e delle risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento: =

a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un

documento di indirizzo, reso noto sul proprio sito internet;
b) la raccolta di fondi e risorse in genere, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 CTS e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; =====

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività dei progetti e delle attività che la Fondazione finanzia e realizza in conformità agli scopi della Fondazione di cui all'art. 2; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi. =====

===== Art. 5 - Bilanci =====

La Fondazione deve redigere il **bilancio di esercizio** formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. =====

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 CTS nella relazione di missione. =====

Deve inoltre redigere il **bilancio sociale** qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superino i limiti previsti dal CTS. =====

L'esercizio finanziario ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. =====

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Di Amministrazione (anche denominato d'ora in avanti CDA) approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso. =====

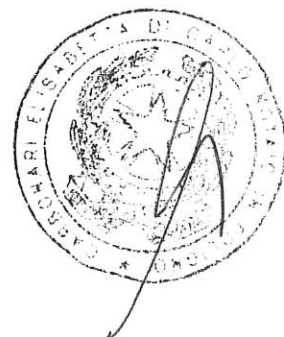
Entro 160 (centosessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio o eccezionalmente entro 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il **bilancio di esercizio** e il **bilancio sociale**. =====

Il **bilancio d'esercizio** e il **bilancio sociale** devono essere trasmessi al Consiglio di Amministrazione accompagnati dalla relazione dell'Organo di controllo o del revisore legale. ==

Il bilancio di esercizio è redatto a norma dell'art. 13 CTS, mentre il bilancio sociale è redatto a norma degli artt. 14, co. 1 e 39 CTS. =====

La Fondazione dovrà depositare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale presso il registro unico nazionale del Terzo settore entro il termine di cui all'art. 48 CTS (180 (centottanta) giorni). =====

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive



competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. =====
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati. =====

===== **ART. 6. ORGANI DELLA FONDAZIONE** =====

Sono organi della Fondazione: =====

- il Consiglio di Amministrazione; =====
- il Presidente; =====
- l'Organo di controllo =====
- il Revisore legale, se nominato. =====

===== **ART. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** =====

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque membri: il Vescovo pro tempore della Diocesi di Foligno in qualità di Presidente, l'Assessore anziano del Comune di Foligno e un consigliere comunale con competenze in materia socio-sanitaria nominati dal Sindaco pro tempore del Comune di Foligno, due membri eletti dal Consiglio di Amministrazione in carica, scelti a maggioranza dei presenti in una terna di nomi designati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. =====

L'Assessore anziano del Comune di Foligno e il consigliere comunale, rimangono in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale o fino a revoca della nomina del Sindaco pro tempore, i due consiglieri eletti dal Consiglio rimangono in carica cinque anni. =====

Non può essere nominato membro del consiglio di amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'incapace di agire, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. =====

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati in corso di mandato solo per: =====

- cause di cui sopra; =====
- condanne penali, anche in primo grado di giudizio; =====
- altri casi previsti dal Codice Civile e dal presente Statuto. =====

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza == della carica di Consigliere, gli altri membri del Consiglio di amministrazione nominano i nuovi consiglieri sostitutivi, che restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. =====

===== **ART.8 PRESIDENTE E POTERI DEL PRESIDENTE** =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Vescovo pro tempore della Diocesi di Foligno; egli è anche

Presidente della Fondazione. =====

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con facoltà di nominare avvocati e procuratori. =====

Egli cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti eventualmente approvati, sorveglia il buon andamento dell'amministrazione della Fondazione e prende le opportune misure in caso di necessità ed urgenza, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione alla prima convocazione successiva, e presiede il Consiglio di Amministrazione e le Commissioni speciali eventualmente nominate, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. =====

Il Presidente vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ordina i mandati di pagamento, sottoscrive la corrispondenza, il bilancio e i rendiconti degli atti di contabilità e di amministrazione. =====

Spetta al Presidente, o a un suo delegato membro del Consiglio di Amministrazione: =====

- curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione; =====
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle eventuali commissioni speciali nominate; =====
- vigilare sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; =====
- curare i rapporti con gli istituti di credito presso cui la Fondazione ha aperto posizioni creditorie o debitorie; =====
- intrattenere i rapporti con i professionisti che prestano la loro opera nell'interesse della Fondazione e con i dipendenti della stessa; =====
- nominare, con facoltà di revoca tra i membri del Consiglio di Amministrazione, un Vice presidente affinché lo sostituisca in caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente. =====

===== **ART. 9. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** =====

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha competenza generale nel porre in essere tutti gli atti riguardanti l'ente; esso è nominato in conformità allo statuto. =====

Spetta al Consiglio di Amministrazione, senza che la seguente esemplificazione costituisca limitazione di poteri: =====

- stabilire le linee generali, annuali e pluriennali,

dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito dello scopo, delle finalità e delle attività di cui agli artt. 1 e 2; =====

- amministrare e gestire la Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio stesso; =====
- approvare gli eventuali regolamenti interni per lo svolgimento delle attività della Fondazione e per la disciplina delle funzioni e dei lavori del Consiglio di Amministrazione; =====
- predisporre e approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale; =====
- deliberare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e mobili registrati e la destinazione degli stessi, l'accettazione di donazioni, ed eredità e l'acquisizione dei legati nei modi di legge, la costituzione di ipoteche o altri vincoli su beni della Fondazione, l'attivazione di operazioni di indebitamento ed ogni altra operazione economico/finanziaria riguardante l'ente; =====
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione; =====
- proporre eventuali modifiche statutarie, da approvarsi a maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei membri del Cda =====
- proporre lo scioglimento della Fondazione da approvarsi a maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei membri del Cda ; =====
- deliberare sull'eventuale assunzione di personale dipendente e sulla gestione dei rapporti di lavoro, ivi compresa l'eventuale nomina del segretario generale con determinazione del relativo compenso, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 16 CTS; =====
- delegare specifici compiti ai singoli componenti, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, fermo restando la facoltà di impartire direttive ai delegati; =====
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali e il segretario generale in conformità alla legge ed allo statuto; =====
- nominare, quando previsto, e revocare quando consentito ai sensi di legge, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti determinandone il compenso; =====
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; =====
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. ===

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non



si prova che i terzi ne erano a conoscenza. =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno due dei suoi membri senza obblighi di forma, con comunicazione di almeno sette giorni anteriore all'adunanza, o di almeno 48 (quarantotto) ore in caso di necessità o urgenza. =====

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. =====

Quorum costitutivo: l'adunanza del Consiglio è validamente costituita se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. =====

Quorum deliberativo: le deliberazioni del Consiglio validamente costituito sono prese a maggioranza dei presenti, salvi i quorum di 4/5 (quattro quinti) come sopra previsti e più elevate maggioranze ove previste per legge. =====

Le deliberazioni concernenti l'approvazione dei bilanci richiedono in ogni caso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio con votazione palese, mentre quelle relative allo scioglimento dell'Ente il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) degli amministratori. ===

=== **ART. 10. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** ===

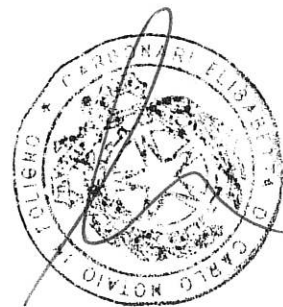
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto, anche a mezzo mail o raccomandata a mano, contenente l'indicazione dell'ora, del luogo e del giorno e del relativo ordine del giorno e deve essere spedita per lettera o tramite fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo a documentare l'avvenuta trasmissione, anche tramite raccomandata a mano sottoscritta per accettazione, all'indirizzo previamente comunicato dai Consiglieri, almeno sette giorni prima della data fissata. Nei casi di necessità e urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato tramite comunicazione telefonica, confermata da successiva comunicazione scritta su qualunque mezzo tecnico, purché documentabile, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione. =====

=== **Art.11 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** ===

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno con cadenza trimestrale. =====

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano d'età. =====

I consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione attraverso strumenti di videoconferenza o



altro collegamento remoto, alle condizioni previste dai regolamenti attuativi e di quanto appresso. =====

In particolare è ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione che sia consentito: =====

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione; ===
- agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, sempre in tempo reale. =====

Nel caso in cui nel corso della riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento audio/video con uno o più di partecipanti la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente: saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. =====

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto, con le medesime modalità di convocazione previste per i consiglieri, anche i componenti dell'Organo di Controllo, nonché altri soggetti, ad esempio dipendenti e consulenti esterni, se il Consiglio ne ravvede l'utilità, per la discussione di argomenti di loro competenza. =====

I consiglieri che senza giustificato motivo risultano assenti per tre convocazioni consecutive decadono dalla carica con presa d'atto del Consiglio di Amministrazione che provvederà contestualmente secondo le norme statutarie. =====

La partecipazione e le prestazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono totalmente gratuite, tuttavia agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. =====

==== ART.12 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ====

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, di norma, nei locali della Fondazione o in quelli indicati dal Presidente nell'atto di convocazione. =====

Le votazioni si svolgono a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti le persone o su richiesta di almeno due membri del Consiglio di Amministrazione. =====

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. ==

Il voto non può essere dato per rappresentanza. =====

Quando tutti i componenti del Consiglio e dell'organo di controllo siano presenti all'adunanza e nell'unanime accordo, si potranno trattare anche oggetti non indicati nell'ordine del giorno. =====

== ART. 13 VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ==

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di volta in volta designato fra i presenti, salvo il caso in cui per la verbalizzazione sia richiesta la presenza di un notaio che fungerà quindi anche da segretario. =====

Il verbale deve indicare la data e l'ora di apertura e di chiusura della riunione e l'identità dei partecipanti anche per allegato; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei consiglieri favorevoli, astenuti o dissenzienti. =====

Nel verbale devono essere riportati il sunto delle discussioni intercorse e, su richiesta dei consiglieri, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo e deve essere trascritto, in ordine cronologico su apposito registro. =====

===== **Art.14 - Organo di controllo** =====

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione. =====

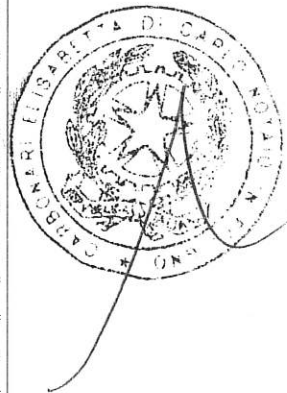
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. =====

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. =====

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo legale e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 CTS, ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, lo stesso Consiglio dovrà procedere alla nomina di un



Revisore legale dei conti o di una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro. =====

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. =====

===== Art. 15 =====

===== REVISORE LEGALE DEI CONTI =====

La Fondazione, salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 CTS, deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: =====

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero); =====

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero); =====

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità. =====

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. =====

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 CTS.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. =====

===== Art. 16 - Libri e registri =====

La Fondazione, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 CTS, deve tenere: =====

- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; =====

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; =====

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo. =====

===== Art. 17 - Volontari =====

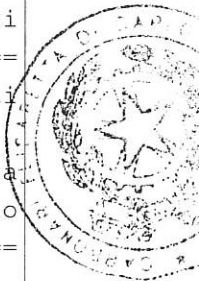
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. =====

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. =====

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. =====

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate



nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 CTS. =====

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. =====

La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. =====

===== **Art. 18 - Lavoratori** =====

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 CTS. =====

I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015. In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 (uno) a 8 (otto), da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. =====

La Fondazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale. =====

===== **Art.19 REGOLAMENTI** =====

L'attività della fondazione può essere disciplinata dai regolamenti interni, approvati come previsto dal presente statuto. =====

=== **Art. 20. SCIoglimento/ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE** - =====

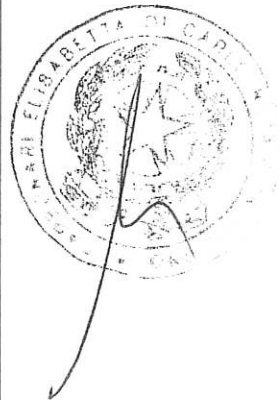
La Fondazione è costituita senza limiti di durata. =====
Tuttavia la Fondazione si scioglie per deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari. =====

Al verificarsi di una causa di scioglimento il Consiglio di Amministrazione, con la stessa maggioranza di cui sopra, delibera sul numero dei liquidatori, sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, sui poteri dei liquidatori, sugli atti necessari per la conservazione del valore del patrimonio in funzione del miglior realizzo. Il Consiglio di Amministrazione può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, la deliberazione di cui sopra. =====

Alla denominazione dell'Ente deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di ente in liquidazione. =====

Il patrimonio della Fondazione che residuerà all'esaurimento della fase liquidatoria sarà devoluto ad altri ETS (Enti di Terzo Settore) aventi le stesse finalità, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS di cui all'art. 45, co. 1 CTS, con finalità analoghe. =====

La Fondazione può in ogni momento revocare lo stato di liqui-



dazione, previa eliminazione della causa di scioglimento/estinzione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma. =====

===== **Art. 21 - Norme di rinvio** =====

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile. =====

Art. 1 - Identità =====

Art. 2 - Finalità e attività =====

Art. 3 - Patrimonio =====

Art. 4 - Principi di gestione =====

Art. 5 - Bilanci =====

Art. 6 - Organi della Fondazione =====

Art. 7 - Consiglio Di Amministrazione =====

Art. 8 - Presidente e Poteri Del Presidente =====

Art. 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione =====

Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione =====

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio Di Amministrazione

Art. 12 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione =====

Art. 13 - Verbalizzazione delle Riunioni Del Consiglio di

Amministrazione =====

Art. 14 - Organo di controllo =====

Art. 15 - Revisore Legale dei Conti =====

Art. 16 - Libri e registri =====

Art. 17 - Volontari =====

Art. 18 - Lavoratori =====

Art. 19 - Regolamenti =====

Art. 20 - Scioglimento/Estinzione e Liquidazione della

Fondazione =====

Art. 21 - Norme di rinvio =====

F.TO: + Domenico SORRENTINO =====

F.TO: Nello MAZZONI =====

F.TO: Giuseppe FERRANTI =====

F.TO: Decio BARILI =====

F.TO: INNAMORATI Gian Luca =====

F.TO: ALLEORI Jessica Teste =====

F.TO: CHECCHÉ' Monica Teste =====

F.TO: ELISABETTA CARBONARI NOTAIO =====